



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2017

VISTO l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO il rapido aggravamento del vasto fenomeno franoso nel territorio del comune di Stigliano in provincia di Matera che ha interessato il versante sud-occidentale dell'abitato del suddetto Comune determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto fenomeno ha causato danni alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle attività produttive e l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO, inoltre, la progressiva evoluzione dell'evento calamitoso in argomento, anche in conseguenza dei possibili eventi meteorologici tipici della stagione invernale;



Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenta le necessarie disponibilità;

VISTE le note della Regione Basilicata del 4 agosto 2017, del 18 ottobre 2017, del 10 novembre 2017 e del 19 dicembre 2017;

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile del 21 dicembre 2017, prot. n. CG/78989;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile il giorno 27 ottobre 2017 dai quali si è riscontrato il suddetto aggravamento del movimento franoso;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento franoso in rassegna;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di



Presidente del Consiglio dei Ministri

- emergenza in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del comune di Stigliano in provincia di Matera.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Basilicata provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.
 4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 2.300.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri